



DIREZIONE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 1150 DEL 07/10/2021

OGGETTO: DPCM 23 settembre 2021 - Gestione e pianificazione dell'attività lavorativa e indicazioni in tema di lavoro agile e per la tutela dei lavoratori fragili. Determinazioni in ordine alla cessazione delle precedenti disposizioni relative all'applicazione del lavoro agile quale immediata misura di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

Vista la legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2018 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro";

Vista la D.G.R. n. 721 del 29.06.2018 "Legge Regionale 1/2018, Art. 49 c.7 – Provvedimenti attuativi per l'operatività dell'Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)" con la quale tra l'altro è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Preso atto della attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, e richiamati i provvedimenti emanati dal Governo contenenti misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamate le disposizioni di carattere straordinario e temporaneo adottate da ARPAL

Umbria tese al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica attuative delle disposizioni governative e regionali sopra richiamate;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 600 dell'1.6.2020 "Disposizioni di carattere straordinario e temporaneo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Fase 2: organizzazione dei servizi e gestione dell'attività lavorativa", con particolare riferimento al punto 5. "di precisare che, nelle more dell'emanazione di ulteriori disposizioni da emanarsi previa verifica della sostenibilità organizzativa, l'articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti Arpal non subisce variazioni;"

Vista la propria precedente determinazione n. 342 del 26.03.2020 di approvazione del protocollo di Sicurezza anti-contagio e le s.m.i., la costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione e determinazioni per l'organizzazione dei servizi e la gestione dell'attività lavorativa.";

Vista la propria precedente determinazione n. 688 del 22.06.2020 "Determinazione Direttoriale n. 653 del 16.06.2020 – Integrazioni"

Vista, altresì, la propria precedente determinazione n. 933 del 31.07.2020 "Determinazione Direttoriale n. 653 del 16.06.2020 – Integrazioni";

Vista la propria precedente determinazione n. 1383 del 03/11/2020 "Applicazione del lavoro agile quale immediata misura di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19 e conseguenti determinazioni per l'organizzazione dei servizi e la gestione dell'attività lavorativa. Modifiche ed integrazioni della determinazione direttoriale n. 933 del 31/07/2020".

Vista la propria precedente determinazione n. 629 del 28/5/2021 "Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 - Gestione e pianificazione dell'attività lavorativa e indicazioni in tema di lavoro agile e per la tutela dei lavoratori fragili e abrogazione delle precedenti disposizioni in ordine all'applicazione del lavoro agile quale immediata misura di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19 e conseguenti determinazioni per l'organizzazione dei servizi e la gestione dell'attività lavorativa."

Visto il D.P.C.M. 23 settembre 2021 il quale, all'art. 1 stabilisce che "1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza.

2. Nell'attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19 impartite dalle competenti autorità.

3. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27."

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 13 del 04-09-2020 che detta disposizioni operative per le attività del Medico Competente in riferimento ai lavoratori "fragili";

Verificate le prescrizioni del Medico Competente Arpal per tale tipologia di lavoratori;

Preso atto del permanere dello stato di emergenza sanitaria, prorogato da ultimo Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.175 del 23-07-2021) fino al 31 dicembre 2021;

Ritenuto necessario, alla luce dell'evoluzione normativa, rivedere le proprie precedenti disposizioni organizzative in materia di gestione e pianificazione dell'attività lavorativa precisando che a partire dal 15 ottobre 2021 tutti di dipendenti di ARPAL Umbria devono garantire lo svolgimento di attività lavorativa in presenza a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto previsto dai contratti individuali ad eccezione dei lavoratori fragili;

Precisato che, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza, il lavoratore fragile che non intende rientrare in sede può continuare ad attenersi alle prescrizioni di cui al certificato medico rilasciato dal Medico Competente fino alla scadenza della proroga dello stato di emergenza ad oggi fissata al 31/12/2021;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**IL DIRETTORE
D E T E R M I N A**

1. di disporre che, a partire **dal 15 ottobre 2021**, tutti di dipendenti di ARPAL Umbria devono garantire lo svolgimento di attività lavorativa **in presenza** a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto previsto dai contratti individuali.
2. di precisare che il lavoratore fragile che non intende rientrare in sede può continuare ad attenersi alle prescrizioni di cui al certificato medico rilasciato dal Medico Competente fino al perdurare dello stato di emergenza ad oggi fissata al 31/12/2021;
3. di precisare che, in considerazione di quanto stabilito al punto 1, risultano abrogate tutte le precedenti disposizioni afferenti all'applicazione del lavoro agile quale immediata misura di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19 e conseguenti determinazioni per l'organizzazione dei servizi e la gestione dell'attività lavorativa, fatta eccezione di quanto stabilito al precedente punto 2;
4. di trasmettere il presente atto ai dirigenti ARPAL e alle OO.SS. e di dare la massima diffusione del presente provvedimento al personale e ai soggetti interessati;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 07/10/2021

L'Istruttore
- Franca Sponticcia

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 07/10/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Luigi Rossetti

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 07/10/2021

Il Direttore
- Luigi Rossetti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2